

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 7 - 2771

Liquidazione parcella all'avv. Paolo Emilio Ferreri. Spesa L. 4.740.200 (cap. 10560/2001)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di liquidare, quali spettanze dovute per l'opera svolta per conto della Regione Piemonte, all'avv. Paolo Emilio Ferreri dello Studio Legale Ferreri la somma di L. 4.740.200, al lordo della ritenuta d'acconto.

La somma totale di L. 4.740.200 è impegnata sul cap. 10560/2001 (imp. n. 1406).

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 13 - 2777

Autorizzazione a costituirsi nel ricorso avanti al T.A.R. Lombardia - Milano proposto da privati ed a proporre ricorso al Consiglio di Stato per regolamento di competenza. Patrocinio dell'avv. Anita Ciavarra dell'Avvocatura regionale, dell'avv. Riccardo Marletta del foro di Milano e dell'avv. Enrico Romanelli del foro di Roma

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al T.A.R. Lombardia - Milano in premessa descritto ed a proporre ricorso al Consiglio di Stato per regolamento di competenza, nonché alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nei giudizi e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra, professionista legale addetta all'Avvocatura regionale, dell'avv. Riccardo Marletta del foro di Milano ed dell'avv. Enrico Romanelli del foro di Roma con le connesse elezioni di domicilio presso gli stessi.

La spesa afferente all'incarico all'avv. Riccardo Marletta ed all'avv. Enrico Romanelli sarà liquidata ed impegnata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella vistata dal competente Ordine Professionale.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 31-2923

Approvazione della Direttiva 2001-2002 Attività Formative per Apprendisti, anno 2001, ex art. 18 l.r. 63/95. Assegnazione alla Direzione Formazione Professionale delle relative risorse mediante accantonamento di L. 31.010.000.000 capitoli vari bilancio

2001 e prenotazione per L. 3.990.000.000 capitoli vari bilancio pluriennale 2001/2003 anno 2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare la Direttiva 2001 - 2002 Attività Formative per Apprendisti, posta in allegato "A", quale parte integrante della presente deliberazione, nella formulazione elaborata a seguito dell'esame delle proposte emerse in sede di Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale, sentito il parere delle Province;

di approvare la spesa complessiva di L. 35.000.000.000 relativa alla realizzazione delle azioni previste dalla Direttiva in oggetto da assegnare alla Direzione Formazione Professionale Lavoro.

Alla spesa complessiva di L. 35.000.000.000 si fa fronte :

per L. 31.010.000.000 mediante accantonamento sui sottoelencati capitoli del bilancio 2001

L. 12.758.400.000 cap. 11547 FSE (100752/A)

L. 12.474.880.000 cap. 11443 F.d.R (100753/A)

L. 3.118.720.000 cap. 11400 Cofinanziamento (100754/A)

L. 2.658.000.000 cap. 11400 Bilancio Regionale (100755/A)

per L- 3.990.000.000 mediante prenotazione sui sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale 2001/2003 anno 2002

L. 1.641.600.000 cap. 11546 FSE (100079/P)

L. 1.605.120.000 cap. 11442 F.d.R (100080/P)

L. 401.280.000 cap. 11540 Cofinanziamento (100081/P)

L. 342.000.000 cap. 11400 Bilancio Regionale (100082/P)

Il presente atto dovrà essere inoltrato alla VII Commissione consiliare ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 63/95.

(omissis)

Allegato

Indice

Premessa - Direttiva 2001

1. Azioni ammissibili

- Tipologia delle azioni

2 Caratteristiche dei destinatari

3 Soggetti attuatori

4 Offerta formativa catalogo provinciale

- Finalità

- Principali caratteristiche

- Contenuti logistici-organizzativi

- Contenuti di qualità

- Obiettivi trasversali della programmazione comunitaria

5 Modalità di iscrizione al catalogo provinciale

6 Comunicazione dati dell'apprendista

7 Comunicazione dell'offerta formativa

8 Adempimenti relativi all'obbligo della formazione esterna

- Apprendisti post obbligo formativo non inseriti nei piani corsi delle agenzie formative

9 Comunicazione di iscrizione alle attività formative

10 Obbligo formativo

- Obbligo formativo, pianificazione e programmazione delle attività

- Durata delle attività formative per apprendisti in obbligo formativo

- Modalità organizzative per la composizione delle classi

- Apprendisti in obbligo formativo non inseriti nei piani corsi delle agenzie formative

- Abbandono dell'apprendistato da parte degli apprendisti in obbligo formativo

11 Piani delle agenzie formative

- Formazione in FAD

- Gestione finanziaria dei piani

- Classificazione per Fasce

- Comunicazione alle imprese

12 Pianificazione dell'offerta - Priorità

13 Pianificazione finanziaria

- Risorse disponibili

- Riparto delle risorse per ambito territoriale e per periodo di avvio delle azioni

- Modalità di trasferimento dei finanziamenti alle Province

- Azioni a favore di strutture e sistemi

14 Piani provinciali di attività

15 Parametrazione costi e durata delle attività formative

- Centri di costo preventivabili

- Costo di una annualità formativa. Modalità di calcolo

- Attività formative riferite a tipologie di contratti collettivi che prevedono durate ridotte in relazione al titolo di studio dell'apprendista

- Riconoscimento dei costi

16 Modalità di gestione delle azioni formative

17 Monitoraggio e valutazione

18 Interventi regia regionale

19 Disposizioni finali

DIRETTIVA 2001

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge nazionale 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63, l'attuazione ed il finanziamento delle azioni oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali, secondo le modalità previste dal Programma Operativo Regionale per l'obiettivo 3 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. 2068 del 21/9/2000, per gli interventi a sostegno della formazione di persone in esercizio di apprendistato realizzabili dai soggetti indicati nelle misure specifiche del Complemento di Programmazione al POR approvato con DGR n. 44-1879 del 28/12/2000 e nelle misure specifiche previste dalla decretazione nazionale.

Le attività di formazione dovranno essere progettate, nel rispetto delle durate previste dai rispettivi

contratti collettivi di lavoro e dovranno inoltre tenere conto delle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 e dal Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179, sulle quattro aree relative ai contenuti (competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro), delle regole generali, previste dall'art. 68 della legge n. 144 del 1999 sull'obbligo formativo e dai relativi regolamenti applicativi, e del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 sulle disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale.

Le attività di formazione disciplinate dalla presente direttiva saranno organizzate per quadrimestre secondo le modalità di seguito indicate.

La presente Direttiva è caratterizzata dalla massima flessibilità operativa al fine di rendere agibile l'assegnazione e l'uso delle risorse attraverso criteri di semplificazione delle procedure e celerità di risposta all'evoluzione del numero e della qualità dei contratti di apprendistato stipulati in Piemonte. Tutto ciò consentirà la predisposizione di risposte rapide alle esigenze di formazione e di perfezionamento espresse dal sistema delle imprese piemontesi. A tal fine la Direttiva assume impianto e modalità gestionali di tipo sperimentale.

1 - AZIONI AMMISSIBILI

Tipologia delle Azioni

L'attuazione dei programmi di formazione esterna per persone in esercizio di apprendistato può assumere nel corso della realizzazione la seguente struttura di azioni:

- Corso strutturato per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee secondo la classificazione per fasce (fascia 1 Apprendisti in obbligo formativo - Fascia 2 Apprendisti con più di 18 anni privi di titoli superiori o di qualifica professionale - Fascia 3 Apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea) comprensivo del progetto didattico ed operativo, dell'indicazione di strutture e degli strumenti utilizzati, del sistema di verifica dei risultati e del preventivo di spesa.

- Progettazione e realizzazione di interventi di formazione a distanza (FAD) finalizzati alla ottimizzazione dell'offerta formativa sul territorio.

- Formazione dei tutori aziendali secondo quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 febbraio 1999; in via sperimentale sono inoltre previste azioni di formazione dei tutori aziendali a regia regionale nei settori dell'artigianato e della piccola e media impresa, nell'ambito delle linee di indirizzo del Patto per lo sviluppo del Piemonte.

- Azioni di Counselling, accoglienza, orientamento.

- Azioni a favore di strutture e sistemi.

- Spese allievi per trasporti e, per i soli apprendisti in obbligo formativo, in via sperimentale, è previsto un contributo finanziario, erogato secondo le modalità di seguito indicate, per l'acquisto di un personal computer o altro strumento HW/SW per la connessione telematica.

2 - CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI DELLE AZIONI

Sono di seguito definite le categorie dei destinatari, classificate in tre tipologie di apprendisti e dei tutori aziendali:

- Fascia 1 - Apprendisti in obbligo formativo (art. 68, legge 17 maggio del 1999 n. 144)
- Fascia 2 - Apprendisti con più di 18 anni privi di titoli superiori o di qualifica professionale
- Fascia 3 - Apprendisti in possesso di qualifica, diploma o laurea
- Tutori aziendali

3 - SOGGETTI ATTUATORI

In relazione alle condizioni previste dalla presente Direttiva, si considerano destinatari dei contributi per la realizzazione delle attività formative le categorie di operatori di seguito definite:

- Agenzie formative (legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 art. 11 lettere a) - b) - c))
- ATI costituita da agenzie formative e consorzi di impresa (legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 art. 11 lettera d))
- ATS costituita da agenzie formative
- ATS costituita da agenzie formative e Istituzioni scolastiche secondarie statali o Universitarie o non statali (paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.lgs. n. 297 del 1994)

4 - OFFERTA FORMATIVA CATALOGO PROVINCIALE

4.1 Finalità e requisiti generali

Il Catalogo provinciale dell'offerta formativa è istituito dalle singole Province, mediante l'apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali. Esso viene formalizzato a seguito della verifica dei requisiti dei soggetti attuatori titolari delle proposte di disponibilità. Il Catalogo provinciale dell'offerta formativa è finalizzato alla definizione dell'offerta formativa da parte della pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, legge 17 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni. Il Catalogo dell'offerta formativa deve essere reso pubblico e disponibile a tutti i soggetti interessati entro il 20 luglio 2001.

L'offerta formativa deve in ogni caso tener conto della dislocazione territoriale delle imprese al fine di agevolare la frequenza degli apprendisti. A tale proposito si dovrà applicare un parametro di distanza massima tra il Comune in cui lavora l'apprendista e il Comune sede dell'Agenzia formativa, compreso, considerando la via più breve, tra i 30 ed i 50 chilometri, in dipendenza della rete dei trasporti pubblici disponibili.

Al fine di garantire la massima fruibilità dell'offerta formativa da parte del sistema delle imprese, le Province possono dare indicazioni al sistema formativo circa i settori produttivi e le zone dove risulta non adeguata l'offerta formativa in relazione ai fabbisogni del sistema produttivo connessi all'apprendistato.

4.2 Principali caratteristiche

Il Catalogo dell'offerta formativa deve essere strutturato in modo tale che sia garantita la massima flessibilità dell'offerta formativa e contestualmente la massima capillarità su tutto il territorio regionale. A tal fine le attività formative previste devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- struttura modulare del percorso formativo
- aggiornabilità del catalogo
- localizzazione territoriale: (l'offerta deve essere definita a livello di Bacino per l'impiego, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 1999, n. 24).

4.2.1 Contenuti logistico-organizzativi

Il Catalogo dovrà indicare le seguenti specifiche:

- localizzazione della sede formativa
- indicazione del soggetto attuatore
- flessibilità nella definizione dei calendari delle attività formative al fine di consentire la realizzazione degli interventi formativi articolati su percorsi modulari. Tali moduli dovranno essere calendarizzati con modalità stabilite in collaborazione diretta con le imprese, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative delle stesse (Circolare 9 novembre 2000 n. 78 lett. b).

4.2.2 Contenuti di qualità

La struttura del corso deve prevedere:

- un modulo di accoglienza finalizzato alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del "patto formativo" tra l'apprendista, la struttura formativa e l'impresa.
- moduli di base e moduli di contenuti trasversali in ottemperanza ai decreti ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 n. 179;
- moduli professionalizzanti sulle competenze chiave nei vari settori, i cui contenuti dovranno, in relazione alle funzioni svolte in azienda, essere ancorati ad una rielaborazione dell'esperienza di lavoro al fine di rendere espliciti gli apprendimenti impliciti acquisiti sul luogo di lavoro.

In ogni modulo dovranno essere descritti i relativi contenuti ed obiettivi, nonché le modalità di valutazione e riconoscimento dei crediti formativi.

La metodologia didattica ed organizzativa dovrà inoltre garantire la possibilità di ridefinire il percorso modulare professionalizzante durante lo svolgimento del corso, riprogettando il medesimo anche in termini di competenze in corrispondenza alle indicazioni regionali e delle imprese interessate. L'impresa e l'agenzia formativa possono concordare particolari percorsi formativi ancorati all'esperienza di lavoro dell'apprendista da realizzarsi anche all'esterno dell'agenzia formativa fermo restando la compatibilità economica per la realizzazione degli stessi. Tali percorsi potranno eventualmente essere realizzati con il concorso economico da parte dell'impresa interessata.

4.2.3 Obiettivi trasversali della programmazione comunitaria. Principio dello sviluppo della società dell'informazione.

Gli interventi formativi dovranno prevedere all'interno della struttura modulare la diffusione delle conoscenze di base in campo informatico. Le agenzie formative dovranno disporre dei laboratori informatici e dei relativi software idonei all'ambito formativo dell'apprendista.

5 - MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CATALOGO PROVINCIALE

I soggetti attuatori, indicati al precedente punto 3, interessati alla gestione di attività formative rivolte a persone in esercizio di apprendistato, devono presentare, su apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali, ai competenti uffici della Provincia di riferimento, la proposta di disponibilità all'iscrizione al Catalogo provinciale.

I soggetti attuatori possono indicare, nella fase di presentazione del Catalogo, la disponibilità a realizzare nell'ambito del percorso formativo moduli integrativi di personalizzazione del percorso sulla

base delle condizioni indicate al precedente punto 4.2.2.

Le Province provvedono, sentiti gli organismi di concertazione provinciale, alla redazione del Catalogo dell'offerta formativa a seguito dell'esame delle domande presentate dai soggetti attuatori.

La presentazione della proposta di disponibilità non presuppone automaticamente l'assegnazione dei corsi.

La proposta di disponibilità dovrà essere presentata presso le sedi provinciali sotto indicate entro il 13 giugno 2001. Ai fini dell'aggiornamento del Catalogo provinciale dell'offerta formativa i soggetti attuatori possono presentare in qualunque momento nuove proposte di disponibilità. Le Province provvederanno all'aggiornamento entro i termini di cui al punto 11.

PROVINCIA	AMMINISTRAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	C.A.P.
ALESSANDRIA	Amministrazione provinciale di Alessandria Servizio Formazione Professionale	Via Galimberti, 2	Alessandria	15100
ASTI	Amministrazione provinciale di Asti Ufficio Lavoro e Formazione Professionale	Piazza Alfieri, 33	Asti	14100
BIELLA	Amministrazione provinciale Biella Ufficio Formazione Professionale - Lavoro	Via Quintino Sella, 12	Biella	13900
CUNEO	Amministrazione provinciale di Cuneo Settore Assistenza - Formazione - Lavoro	Via XX Settembre, 48	Cuneo	12100
NOVARA	Amministrazione provinciale di Novara Assessorato Lavoro e Formazione Professionale	Piazza Matteotti, 1	Novara	28100
TORINO	Amministrazione provinciale di Torino Servizio Formazione e Orientamento Professionale	Via Gaudenzio Ferrari, 1	Torino	10124
VERBANIA C.O.	Amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola	Villa Fedora SS n° 33 del Sempione	Baveno	28831
VERCELLI	Amministrazione provinciale di Vercelli Ufficio Formazione Professionale	Via San Cristoforo, 3	Vercelli	13100

6 - COMUNICAZIONE DATI DELL'APPRENDISTA

L'impresa deve effettuare la comunicazione dei dati dell'apprendista, presso i competenti centri per l'impiego entro 5 giorni dall'avvenuta assunzione; essa dovrà contenere il nominativo dell'apprendista assunto, la data di assunzione e quant'altro richiesto dalla normativa vigente in materia (art. 9 bis, legge 28 novembre 1996 n. 608). Tale comunicazione, se effettuata mediante la modulistica integrativa appositamente predisposta, assolve contestualmente l'obbligo di comunicazione di cui al D.M. 15 ottobre 1999 n. 359 (Comunicazione dati apprendista e tutore aziendale).

7 - COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli uffici provinciali a seguito dell'avvenuta comunicazione dei dati dell'apprendista, comunicano formalmente l'offerta formativa all'impresa così come previsto dall'art. 16 della legge 24 1997 n. 196 e successive modificazioni. La comunicazione formale dell'offerta formativa ha valore di voucher formativo ai fini dell'iscrizione dell'apprendista presso una agenzia indicata nel Catalogo allegato alla comunicazione stessa.

8 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE ESTERNA

Le imprese, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta formativa formalmente trasmessa dagli uffici provinciali, provvedono all'iscrizione dell'apprendista presso una delle agenzie formative indicate nel Catalogo provinciale, avvalendosi della comunicazione formale dell'offerta formativa, effettuata dalla Provincia, che vale come voucher. L'agenzia formativa rilascerà una dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione.

8.1 - Apprendisti post obbligo formativo non inseriti nei piani corsi delle agenzie formative

Qualora l'agenzia formativa non operi l'avvio delle attività entro 60 giorni dalla data di iscrizione dell'apprendista, così come previsto al successivo punto 11, dovrà dare comunicazione all'impresa interessata. L'impresa, entro i 30 giorni successivi, provvederà ad iscrivere l'apprendista presso una nuova agenzia formativa avvalendosi del supporto degli uffici provinciali.

9 - COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le agenzie di formazione comunicano al centro per l'impiego competente l'elenco degli apprendisti iscritti alle attività formative e l'elenco degli apprendisti frequentanti attività formative. Tale comunicazione dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale nei termini successivamente indicati.

I centri per l'impiego renderanno disponibili, su richiesta delle autorità competenti, l'elenco delle imprese i cui apprendisti non risultino iscritti e/o frequentanti le attività formative.

10 - OBBLIGO FORMATIVO

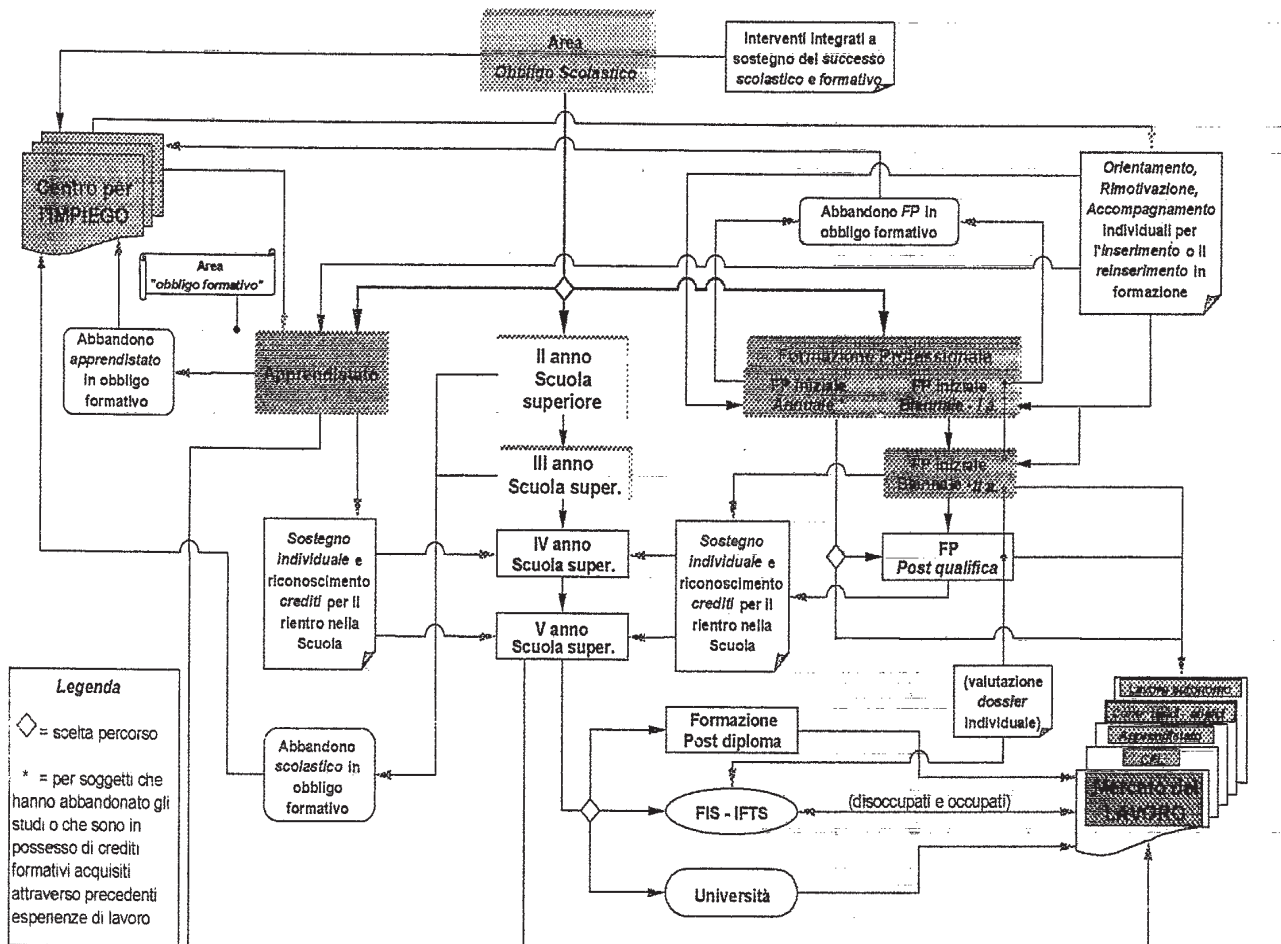
L'apprendistato in quanto uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo formativo rientra nel disegno strategico della Regione Piemonte affinché entro l'anno 2001, si rendano a tutti gli effetti operative le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. Per realizzare in modo compiuto l'impianto complessivo e fare in modo che ad ogni giovane (obbligatorio per i nati nel 1985 e 1986) venga prospettata la soluzione più idonea per entrare nel mondo del lavoro con una professionalità adeguata sia alle proprie aspettative ed attitudini sia alle esi-

genze reali del mercato del lavoro, si rende necessaria una intensa opera di collaborazione tra le Istituzioni e gli Operatori pubblici e privati che a vario titolo intervengono sulla materia dell'obbligo formativo. In particolare è indispensabile che le Province (attraverso i Centri per l'impiego), le Agen-

zie Formative, le Istituzioni Scolastiche, ognuna per la propria competenza, svolgano un ruolo sinergicamente attivo e di sussidiarietà qualora risultasse necessario, per rendere più agevole il procedimento previsto dalla normativa.

Lo schema di flusso che segue rappresenta graficamente il disegno strategico che si intende perseguire.

FLUSSO DI AZIONI INTEGRATE TRA SISTEMI FORMATIVI, SISTEMA SCOLASTICO E SERVIZI PER L'IMPIEGO - Azioni rivolte ai giovani disoccupati



10.1 Obbligo formativo, pianificazione e programmazione delle attività.

L'obbligo formativo, di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, è assolto all'interno del percorso di apprendistato, come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni, attraverso la frequenza di moduli aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore (DPR 12 luglio 2000 n. 257 - Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età).

I moduli formativi aggiuntivi sono rivolti a:

- elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale.
- fornire le competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro:
- favorire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel siste-

ma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema,

Secondo quanto stabilito nella bozza del decreto di attuazione dell'articolo 5 del DPR 12 luglio 2000, n. 257, bozza condivisa dalle parti sociali e attualmente sottoposta alla Conferenza Stato - Regioni, i contenuti dei moduli aggiuntivi previsti per gli apprendisti in obbligo formativo devono riguardare:

le competenze linguistiche (lingua italiana e una lingua straniera), le competenze matematiche e le competenze informatiche.

Le competenze acquisite nella formazione esterna e nel luogo di lavoro, vengono misurate sulla base degli standard di riferimento indicati nell'ambito di ognuna delle aree di competenza individuate.

AREE DI COMPETENZA	OBIETTIVI	STANDARD DI RIFERIMENTO*
COMPETENZE LINGUISTICHE: ♦ Lingua italiana ♦ Lingua straniera	Esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta ed adeguata alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale. Utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei processi di comunicazione. Possedere una proprietà di linguaggio adeguata a semplici situazioni quotidiane. Essere in grado di interagire in situazioni interpersonali e di gruppo. Comprendere semplici testi, anche a carattere informativo.	Livello 3 della scala IALS - International Adult Literacy Survey Livello 2 della scala ALTE - Association of Language Testers in Europe
COMPETENZE MATEMATICHE	Risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti matematici. Effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici e tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale. Interpretare ed utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite a situazioni della vita quotidiana e professionale.	Livello 3 della scala ALLS - Adult Literacy and Lifeskills Survey
COMPETENZE INFORMATICHE	Conoscere ed utilizzare i principali programmi applicativi. Reperire e scambiare informazioni attraverso l'utilizzo di reti informatiche.	Standard di riferimento: ECDL - European Computer Driving License

**Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard indicati viene comunque certificato e può costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.*

Lo standard di riferimento è da intendersi come obiettivo finale del percorso didattico relativo all'obbligo formativo.

Oltre alle aree di competenza indicate, almeno 8 ore annue sono dedicate a ciascuna delle seguenti aree di contenuto:

= orientamento professionale:

conoscere l'andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni di professionalità del sistema produttivo in funzione dello sviluppo del proprio progetto professionale

= elementi di cittadinanza attiva: partecipare responsabilmente alla vita sociale e pubblica, in relazione allo sviluppo del proprio progetto personale e professionale. Saper interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti e dei propri doveri.

Al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati la progettazione dei moduli formativi aggiuntivi viene effettuata in raccordo con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, delle Legge 24 giugno 1997, n. 196, seguendo criteri di flessibilità e di personalizzazione, sulla base del livello di conoscenze e competenze posseduto, dell'età degli ap-

prendisti, della durata e dei contenuti professionali del contratto di apprendistato, degli standard previsti.

Il primo modulo è dedicato all'accoglienza e alla definizione del Patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa. Tale modulo sarà realizzato, ove possibile, in raccordo con quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro del 20 maggio 1999, n. 179.

10.2 Durata delle attività formative per apprendisti in obbligo formativo

La frequenza a moduli aggiuntivi della durata di almeno 120 ore si applica progressivamente nei confronti degli apprendisti presenti nel territorio regionale che:

- nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione
- nell'anno 2001 compiono 15 e 16 anni
- a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.

10.3 Modalità organizzative per la composizione delle classi

La pianificazione delle attività per apprendisti rientranti nella fascia dell'obbligo formativo è da considerarsi prioritaria rispetto al complesso delle azioni di formazione esterna per l'apprendistato. A tale proposito, al fine di garantire una offerta formativa il più possibile vicina all'universo degli apprendisti in obbligo formativo, si ritiene necessario adottare le seguenti modalità organizzative.

Gli apprendisti in obbligo formativo saranno avviati in azioni di formazione esterna riconducibili allo standard di corso denominato "Introduzione ai processi produttivi".

Questo livello di standardizzazione consentirà la composizione delle classi in maniera più agevole e non rigidamente coerente alla qualifica che sarà conseguita al termine del percorso di apprendistato. Tale obiettivo potrà essere pianificato da un punto di vista didattico-organizzativo, in annualità formative successive all'avvio della formazione esterna.

10.4 Apprendisti in obbligo formativo: non inseriti nei piani corsi delle agenzie formative

A seguito della presentazione dei Piani da parte delle agenzie formative, secondo le modalità indicate al successivo punto 11, le Province provvedono, sentite le imprese di riferimento, ad individuare la sede formativa idonea al fine di collocare gli apprendisti in obbligo formativo non inseriti nei piani dei corsi attivabili, dandone comunicazione alle agenzie formative presso le quali l'impresa aveva originariamente iscritto tali apprendisti.

E' facoltà delle province fornire servizi di assistenza per le imprese che abbiano inserito apprendisti in obbligo formativo.

10.5 Abbandono dall'apprendistato da parte degli apprendisti in obbligo formativo

In caso di abbandono del percorso di apprendistato per cessazione del rapporto di lavoro, le Agenzie formative devono indirizzare gli apprendisti ancora in obbligo formativo al competente Centro per l'impiego affinché essi possano essere reinseriti in un percorso formativo alternativo fino all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge. Alla comunicazione viene allegata una certificazione sulle competenze acquisite dall'apprendista. I Centri per l'impiego, ricevuta comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, hanno comunque il compito di convocare i giovani ancora in obbligo formativo, al fine di offrire ad essi servizi di orientamento personalizzati in grado di consentire, sulla base dell'analisi del livello di conoscenze e competenze possedute, dell'età e delle inclinazioni individuali, la scelta tra i vari percorsi formativi possibili per il completamento della formazione del soggetto.

11 - PROPOSTE DELLE AGENZIE FORMATIVE

Le Agenzie formative comunicano, mediante l'apposita modulistica predisposta dagli uffici regionali, alla Provincia di riferimento la proposta delle attività realizzabili al fine di ottenere l'autorizzazione all'avvio dei corsi e la relativa copertura finanziaria.

La proposta presentata dalle agenzie, articolata secondo la classificazione per fasce, dovrà altresì contenere l'elenco degli apprendisti in obbligo formativo unitamente all'elenco degli apprendisti delle fasce 2 e 3 che per basso numero di iscritti non

sono stati inseriti nei corsi per i quali si richiede l'autorizzazione alla partenza.

La presentazione delle proposte formative alle Province, da parte delle Agenzie formative, dovrà avvenire, ai sensi della presente Direttiva, nei seguenti tre periodi:

I° periodo entro il mese di ottobre 2001

II° periodo entro il mese di febbraio 2002

III° periodo entro il mese di giugno 2002

11.1 Formazione in FAD

E' possibile l'attivazione di programmi di formazione a distanza che dovranno, in ogni caso, essere adottati d'intesa con la Provincia di riferimento e su presentazione di un specifico progetto esecutivo. Le azioni formative in FAD dovranno essere svolte in sedi diverse dal luogo di lavoro e in locali adeguatamente attrezzati. In via sperimentale i programmi di FAD potranno avere una durata massima di 40 ore.

11.2 Gestione finanziaria dei piani

Al fine di rendere disponibili risorse finanziarie derivanti da economie di gestione dei piani provinciali già attivati e finanziati, le agenzie formative, 30 giorni prima delle scadenze sopra indicate trasmettono formalmente agli uffici provinciali competenti la situazione delle presenze di apprendisti nei corsi già finanziati. Tale situazione dovrà porre in evidenza le eventuali economie derivanti dal calo delle presenze di apprendisti, per cessazione del rapporto di lavoro, contabilizzate secondo i parametri indicati al punto 15.

11.3 Classificazione per Fasce

L'insieme delle iscrizioni di apprendisti pervenute alle agenzie formative dalle singole imprese, secondo le modalità e nei tempi indicati, dovranno essere organizzate in gruppi classe secondo le seguenti classificazioni:

Fascia 1 - Apprendisti compresi nella fascia di età dell'obbligo formativo

Fascia 2 - Apprendisti con più di 18 anni privi di titoli superiori

Fascia 3 - Apprendisti in possesso di titoli superiori

Qualora si renda necessario, ai fini dell'ottimizzazione della proposta formativa, l'agenzia di formazione può provvedere all'inserimento di apprendisti appartenenti alla fascia 2, sia in corsi rivolti ad apprendisti in fascia 1, sia in corsi rivolti ad apprendisti in fascia 3.

Questa modalità organizzativa potrà essere gestita a seguito di una adeguata valutazione di congruità delle caratteristiche dell'apprendista. L'inserimento di apprendisti di fascia 2 in corsi di fascia 1 potrà avvenire a condizione che gli apprendisti di fascia 1 rappresentino la maggioranza degli iscritti al corso.

La durata delle attività formative relative alle tipologie di fascia è comunque subordinata alla normativa di riferimento.

11.4 Comunicazione alle imprese

Le agenzie formative comunicano, alle imprese interessate, dalle azioni formative esterne, l'avvenuta partecipazione alle attività formative.

12 - PIANIFICAZIONE DELL'OFFERTA - PRIORITA'

Le Amministrazioni Provinciali organizzano la pianificazione dell'offerta formativa su base territoriale con riferimento alla suddivisione per Bacini per l'impiego di cui alla D.G.R. 24- 26752 del 1 marzo 1999.

Il limite territoriale del Bacino per l'impiego può essere superato in relazione a specifiche esigenze organizzative. Sulla base di accordi tra le Province interessate anche il limite territoriale della Provincia stessa può essere superato per agevolare la migliore organizzazione delle attività formative.

Priorità

La pianificazione dell'offerta formativa a livello provinciale deve tener conto, secondo l'ordine di seguito indicato, dei seguenti elementi di priorità:

a) Obbligo formativo

Sono da considerarsi prioritarie, in relazione alle disponibilità finanziarie, le azioni formative rivolte ad apprendisti in obbligo formativo.

b) Obiettivi trasversali della programmazione comunitaria. Principio della pari opportunità.

Sono da considerarsi prioritari i corsi con la più alta percentuale di partecipazione femminile.

c) Connessione all'analisi dei fabbisogni formativi

Sono da considerarsi indicativamente prioritarie le azioni di formazione riferite alle figure professionali rilevate dalla indagine sui fabbisogni curata dalla Direzione Formazione Professionale Lavoro riferita principalmente a situazioni produttive industriali. Le Amministrazioni provinciali, anche con il supporto degli enti bilaterali, possono provvedere alla realizzazione di specifiche analisi di carattere territoriale al fine di verificare la reale corrispondenza dei fabbisogni locali alla pianificazione dell'offerta formativa.

d) Dislocazione territoriale

Sono da considerarsi prioritarie le azioni di formazione realizzabili presso sedi formative raggiungibili con maggiore facilità dalla sede di lavoro dell'apprendista.

13 - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

13.1 Risorse disponibili

Vengono attribuite alla presente Direttiva le risorse previste dal Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 e del bilancio regionale per le annualità 2001/2002 a valere sulla misura A3 per un totale di lire 35.000.000.000 (18.075.991.47 di euro). Di cui 15.000.000.000 riferiti sulla programmazione 2001 e 20.000.000.000 riferiti alla programmazione 2002.

Il complesso delle risorse disponibili sarà ridefinito allorché saranno trasferite dallo Stato alle Regioni, con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le risorse di cui all'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le risorse finanziarie sono rese disponibili per l'attivazione di una annualità formativa.

13.2 Riparto delle risorse per ambito territoriale e per periodo di avvio delle azioni

Dei 35.000.000.000 sopra indicati la Regione si riserva 1.000.000.000 per lo svolgimento di azioni specifiche a carattere sperimentale. Le restanti risorse saranno ripartite tra le Province per lo svolgimento delle attività formative (lire 32.000.000.000) e per la realizzazione di azioni a favore di strutture e sistemi (lire 2.000.000.000).

La quota di 32.000.000.000 destinata alla realizzazione di attività formative verrà ripartita a livello provinciale in proporzione alla percentuale di apprendisti avviati in ciascuna Provincia nel periodo gennaio - ottobre 2000, sul totale regionale dello stesso periodo ed è rilevata su dati forniti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro elaborati dall'ORML.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER PROVINCIA

		I° EROGAZIONE		II° EROGAZIONE		SALDO		TOTALE	
		Lire		Lire		Lire		LireEuro	
		L. 13.500.000.000		L. 14.500.000.000		L. 4.000.000.000		L. 32.000.000.00016.526.620,77	
PROVINCIA	% incidenza	42,1875%		45,3125%		12,5000%		100,0000%	
Alessandria	9,7648%	L. 1.318.252.974	L. 1.415.901.343	L. 390.593.474	L. 3.124.747.791	1.613.797,55			
Asti	5,7260%	L. 773.011.897	L. 830.272.038	L. 229.040.562	L. 1.832.324.497	946.316,63			
Biella	4,7554%	L. 641.984.972	L. 689.539.414	L. 190.217.769	L. 1.521.742.155	785.914,23			
Cuneo	16,7154%	L. 2.256.574.828	L. 2.423.728.519	L. 668.614.764	L. 5.348.918.110	2.762.485,66			
Novara	6,2165%	L. 839.229.806	L. 901.394.977	L. 248.660.683	L. 1.989.285.466	1.027.380,20			
Torino	48,8172%	L. 6.590.325.611	L. 7.078.497.878	L. 1.952.689.070	L. 15.621.512.558	8.067.837,93			
VCO	4,3728%	L. 590.325.611	L. 634.053.434	L. 174.911.292	L. 1.399.290.336	722.673,15			
Vercelli	3,6318%	L. 490.294.302	L. 526.612.398	L. 145.272.386	L. 1.162.179.086	600.215,41			
100,0000%		L. 13.500.000.000	L. 14.500.000.000	L. 4.000.000.000	L. 32.000.000.000	16.526.620,77			

La disponibilità finanziaria per Provincia è indicativamente ripartita, in relazione al periodo di avvio degli interventi ed alle relative scadenze di presentazione dei piani di attività delle Agenzie formative, secondo lo schema rappresentato dalla seguen-

te tabella. Le cifre sotto indicate rappresentano il volume massimo dell'attività formativa che potrà essere avviata. In relazione ad essa verrà erogato ai soggetti attuatori un anticipo pari al 70% del contributo previsto.

ATTIVITÀ PROGRAMMABILE PER PROVINCIA - IMPORTI DI RIFERIMENTO

PERIODI DI RIFERIMENTO	SETTEMBRE 2001	FEBBRAIO 2002	MAGGIO 2002	TOTALE	
	Lire	Lire	Lire	Lire	euro
PROVINCIA	L. 17.000.000.000	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 32.000.000.000	16.526.620,77
Alessandria	L. 1.660.022.264	L. 732.362.764	L. 732.362.764	L. 3.124.747.791	1.613.797,55
Asti	L. 973.422.389	L. 429.451.054	L. 429.451.054	L. 1.832.324.497	946.316,63
Biella	L. 808.425.520	L. 356.658.318	L. 356.658.318	L. 1.521.742.155	785.914,23
Cuneo	L. 2.841.612.746	L. 1.253.652.682	L. 1.253.652.682	L. 5.348.918.110	2.762.485,66
Novara	L. 1.056.807.904	L. 466.238.781	L. 466.238.781	L. 1.989.285.466	1.027.380,20
Torino	L. 8.298.928.547	L. 3.661.292.006	L. 3.661.292.006	L. 15.621.512.558	8.067.837,93
VCO	L. 743.372.991	L. 327.958.673	L. 327.958.673	L. 1.399.290.336	722.673,15
Vercelli	L. 617.407.639	L. 272.385.723	L. 272.385.723	L. 1.162.179.086	600.215,41
	L. 17.000.000.000	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000	L. 32.000.000.000	16.526.620,77

13.3 Modalità di trasferimento dei finanziamenti alle province

Il trasferimento alle singole Province dell'insieme delle dotazioni finanziarie sopra indicate verrà effettuato in tre erogazioni successive, la prima pari ad un importo di L. 13.500.000.000 entro il mese di luglio 2001 a seguito della predisposizione del Catalogo Provinciale dell'offerta formativa, la seconda pari ad un importo di L. 14.500.000.000 entro il mese di febbraio 2002 su richiesta della Provincia.

Il saldo sarà effettuato, a copertura, delle spese sostenute per la realizzazione delle attività formative, fino al raggiungimento delle disponibilità finanziarie previste, a conclusione di tutte le azioni, dietro presentazione di un rapporto conclusivo sull'andamento e sui risultati della sperimentazione, accompagnato dal resoconto dettagliato delle spese sostenute dai soggetti attuatori e dell'elenco dei relativi beneficiari gestori delle azioni formative.

13.4 Azioni a favore di strutture e sistemi

Saranno corrisposte alle province, risorse finanziarie secondo le modalità di ripartizione sottoindicate.

Tali risorse potranno essere spese per iniziative a favore di strutture e sistemi in ambito apprendistato, previste nel Complemento di programmazione al POR della Regione Piemonte Misura 3. Le Province dovranno predisporre i piani per azioni a favore di strutture e sistemi secondo lo schema di classificazione delle azioni predisposto dalla Struttura Nazionale di Valutazione FSE presso l'ISFOL.

A seguito della presentazione dei piani, valutata la congruità degli stessi, la regione erogherà le somme sottoindicate nell'ambito delle relative dispo-

nibilità temporali. Le risorse assegnate ad ogni provincia sono riferite alla gestione dell'annualità formativa 2001/2002.

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ 2002				L. 1.000.000.000	
		QUOTA FISSA	QUOTA PROPORZIONALE	TOTALE	
		L. 300.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	516.456,90
PROVINCIA	% incidenza	LIRE	LIRE	LIRE	Euro
Alessandria	9,7648%	L. 37.500.000	L. 68.353.858	L. 105.853.858	54.668,96
Asti	5,7260%	L. 37.500.000	L. 40.082.098	L. 77.582.098	40.067,81
Biella	4,7554%	L. 37.500.000	L. 33.288.110	L. 70.788.110	36.559,01
Cuneo	16,7154%	L. 37.500.000	L. 117.007.584	L. 154.507.584	79.796,51
Novara	6,2165%	L. 37.500.000	L. 43.515.620	L. 81.015.620	41.841,08
Torino	48,8172%	L. 37.500.000	L. 341.720.587	L. 379.220.587	195.851,09
VCO	4,3728%	L. 37.500.000	L. 30.609.476	L. 68.109.476	35.175,61
Vercelli	3,6318%	L. 37.500.000	L. 25.422.668	L. 62.922.668	32.496,85
TOTALE	100,0000%	L. 300.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	516.456,90

14 - PIANI PROVINCIALI DI ATTIVITÀ

A seguito della individuazione dei Soggetti attuatori delle attività formative le Province trasmettono ogni quadrimestre alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - Settore Attività Formative il Piano Provinciale di Attività redatto sull'apposita modulistica predisposta dagli uf-

fici regionali. Tale piano dovrà essere inviato ai competenti uffici regionali entro 30 giorni dal termine di presentazione dei piani di attività da parte delle Agenzie formative.

15. PARAMETRIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

15.1 Centri di costo preventivabili

N.D'ORDINE	CENTRO DI COSTO	TITOLO DI SPESA
1	FORMAZIONE FRONTALE	Spese generali, a titolo esemplificativo comprensive di : • Spese insegnanti • Tutori • Coordinamento e direzione • Funzionamento e gestione • Altre spese
2	FORMAZIONE DISTANZA	A Spese generali, a titolo esemplificativo comprensive di : • Tutore/Animatore on line • Docente esperto dei contenuti • Coordinamento e direzione • Tecnico HW/SW • Spese di funzionamento e gestione • Altre spese
3	SPESE ALLIEVI	Spese generali, a titolo esemplificativo comprensive di : • Trasporto • Contributo all'acquisto di un P.C. o altro strumento HW/SW per la connessione telematica*

*Complemento di Programmazione FSE - Obiettivo 3 2000/2006. Obiettivo Trasversale "società dell'informazione. La quota di assegnazione per l'acquisto di un PC o di altro strumento HW/SW per la connessione telematica non potrà superare il 50% della spesa documentata fino a un massimo di L.1.500.000 pro-capite e sarà erogabile solamente per gli apprendisti in obbligo formativo. Il contributo per l'acquisto sarà calcolato sulla base del numero delle ore effettivamente frequentate rispetto al totale delle ore corso. In ogni caso il diritto al contributo è subordinato alla frequenza di almeno l'80% del monte ore corso.

Per quanto concerne le spese ammissibili, si fa riferimento alle normative previste dai regolamenti comunitari e alle disposizioni emanate dai competenti settori regionali. Le modalità di rendicontazio-

ne e di monitoraggio saranno definite con successivi atti della Direzione Regionale Formazione Professionale lavoro entro il mese di dicembre 2001.

15.2 Costo di una annualità formativa. Modalità di calcolo

Condizioni generali di inizio attività

n. allievi massimo	18
n. allievi massimo	12
n. allievi mass. rendicontabile	12

Corsi rivolti ad apprendisti in obbligo formativo
- Durata 240 ore

1- Quota fissa per corso	L.	15.600.000
2 - Quota fissa formazione tutore (8 ore minimo x 230.000)	L:	1.840.000
Valore del voucher	L.	3.300.000

Il rendiconto del costo di una annualità formativa è determinato dall'importo della quota fissa (15.600.000), sommato al valore del voucher per il numero di apprendisti che terminano l'attività formativa. Il numero massimo di apprendisti contabilizzabili e pari a 12 unità.

A tale importo può essere aggiunto il valore del costo dell'intervento formativo riferito alla formazione dei tutori aziendali, l'importo massimo previsto per questa azione è di L. 1.840.000

Il costo minimo riconoscibile di un corso della durata di 240 ore è pari a L. 28.800.000.

Costo massimo di un corso - n. 12 allievi finali e formazione tutori L. 57.040.000

Corsi rivolti ad apprendisti in obbligo formativo -
Durata 120 ore

1- Quota fissa per corso	L.	7.800.000
2 - Quota fissa formazione tutore (8 ore minimo x 230.000)	L:	1.840.000
Valore del voucher	L.	1.650.000

Il rendiconto del costo di una annualità formativa è determinato dall'importo della quota fissa (7.800.000), sommato al valore del voucher per il numero di apprendisti che terminano l'attività formativa. Il numero massimo di apprendisti contabilizzabili e pari a 12 unità.

A tale importo può essere aggiunto il valore del costo dell'intervento formativo riferito alla formazione dei tutori aziendali, l'importo massimo previsto per questa azione è di L. 1.840.000.

Il costo minimo riconoscibile di un corso della durata di 120 ore è pari a L. 14.400.000.

Costo massimo di un corso - n. 12 allievi finali e formazione tutori L. 29.440.000

Per particolari situazioni di razionalizzazione della proposta formativa le agenzie possono prevedere l'avvio di attività anche al di sotto dei 12 allievi. La preventivazione del corso sarà di conseguenza rapportata al numero di allievi inseriti in relazione al valore del voucher. Rimangono invariate tutte le altre modalità di contabilizzazione dei costi.

15.3 Attività formative riferite a tipologie di contratti collettivi che prevedono durate ridotte in relazione al titolo di studio dell'apprendista.

La determinazione del costo di una annualità formativa a cui partecipano apprendisti con obbli-

ghi di durata alle attività formative diversa deve seguire le seguenti modalità di calcolo:

1. Costo fisso del corso. Pari a L. 7.800.000.

2. Determinazione del valore del voucher, per gli apprendisti per i quali è prevista una durata ridotta, con modalità proporzionale alla durata di 120.

Voucher = $1.650.000 \times N^{\circ}$ ore contrattualmente previste/120.

3. Ordinamento decrescente dei Voucher rapportati al relativo valore (dal più alto al più basso).

4. Contabilizzazione dei Voucher, così ordinati, fino al numero massimo rendicontabile di 12.

5. Il costo complessivo del corso, (formazione tutore esclusa) è quindi determinato dalla somma del costo fisso (punto 1), con il valore dei voucher contabilizzati secondo le modalità indicate ai punti 2, 3, 4.

15.4 Riconoscimento dei costi

I soggetti attuatori al termine dell'attività formativa contabilizzano il costo del corso in relazione alla parametrizzazione indicata nelle precedenti tabella.

In ottemperanza a quanto disposto nella Circolare Ministeriale 9 novembre 2000 n. 78, le agenzie formative provvedono ad organizzare iniziative di recupero delle assenze degli apprendisti al fine di garantire la partecipazione all'attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste. Le agenzie formative non avranno diritto a percepire la quota voucher relativa agli apprendisti che non avranno frequentato almeno l'80% del monte ore corso.

16 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE AZIONI FORMATIVE**A) Proposte formative.**

Le Agenzie formative, in qualità di Soggetti attuatori, inviano al Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento Professionale, tramite la procedura informatizzata Sinfod on line la progettazione di dettaglio delle azioni ad esse affidate. Tale invio dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dall'inizio delle attività corsuali. Il Settore potrà indicare modifiche, soprattutto nei termini di riscrittura per competenze e modalità di certificazione.

B) Integrazione tra i sistemi

Le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa e dell'attività di formazione professionale, costituiscono crediti formativi per l'eventuale accesso a corsi di istruzione secondaria superiore. Tale modalità dovrà essere definita nell'ambito di accordi quadro tra la Direzione Scolastica Regionale del Ministro della P.I. e la Direzione regionale formazione professionale lavoro. Le Istituzioni scolastiche e le Agenzie di formazione possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema, così come previsto dall'art. 6, D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 (Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

C) Certificazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono avere struttura modulare e sono certificati attraverso due modalità:

1. L'Agenzia formativa titolare dei corsi rilascia formale attestazione del percorso formativo effettua-

to, secondo i modelli di cui alla D.G.R. 18 gennaio 1999 n. 22-26487 e D.D. 30 marzo 1999, n. 156 e successive modificazioni, agli apprendisti che passano all'annualità successiva e agli apprendisti che hanno frequentato anche solo parzialmente il percorso formativo. L'unità minima di attestazione è da considerarsi il modulo. Le attestazioni di cui sopra dovranno indicare il numero di ore di presenza dell'apprendista e il numero del monte dei moduli frequentati.

2. La Provincia rilascia agli apprendisti che completano il percorso formativo, mediante il modello di Attestato di Frequenza e Profitto, approvato con la D.G.R. 18 gennaio 1999 n. 22-26487 e D.D. 30 marzo 1999, n. 156 e successive modificazioni, una certificazione finale dei risultati conseguiti. Tale attestazione tiene conto dei moduli superati con successo, del dossier prodotto dall'apprendista e dell'eventuale verifica aggiuntiva prevista; le attestazioni sono da considerarsi anche come crediti per nuove ammissioni all'interno dei processi formativi.

La Regione Piemonte definirà le modalità dell'eventuale certificazione filiale di qualifica anche a seguito dei lavori del gruppo di monitoraggio. In generale gli allievi con certificazione di competenze riferentesi all'80% di un percorso di qualifica potranno essere ammessi al relativo esame finale.

D) Apprendisti in possesso di titoli post - obbligo (Art. 3 comma 2 Decreto Ministeriale 8 aprile 1998)

Per gli apprendisti in possesso di titoli di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, accordi nazionali tra le parti sociali possono definire, nello specifico, i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e la durata dell'apprendistato; in questo caso occorrerà pianificare all'interno del corso percorsi formativi differenziati.

E) Riassunzione di apprendisti (Art. 3, comma 1, Decreto Ministeriale 8 aprile 1998)

Nei casi di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendista per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative di carattere trasversale e di base di cui all'art. 2, punto a, del Decreto 8 aprile 1998, sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati previo dimostrazione dell'avvenuta partecipazione ai corsi.

Il passaggio dalla prima alla seconda annualità deve essere certificato dal Soggetto attuatore dell'attività formativa mediante una dichiarazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti.

F) Attività formativa nel settore dell'industria metalmeccanica

Per le attività svolte nel settore dell'industria metalmeccanica, le Agenzie formative dovranno concordare con i tutor aziendali i contenuti didattici e le modalità di raggiungimento degli obiettivi riferiti alle ore di formazione da svolgere all'interno dell'azienda.

G) Formazione tutori aziendali (D.M. 28 febbraio 2000)

All'avvio della prima annualità di formazione esterna, i tutor aziendali sono tenuti a partecipare, ad almeno una specifica iniziativa formativa a loro rivolta, di durata non inferiore ad 8 ore, organizza-

ta e finanziata dalle Agenzie di formazione titolari di corsi per apprendisti. La formazione dei tutor dovrà sviluppare le competenze previste dall'art. 3 del D.M. 28 febbraio 2000. Tali azioni di formazione sono da vedersi anche come momenti di negoziazione sui reciproci ambiti di intervento.

Le agenzie formative possono avvalersi di strutture o personale specializzato per la formazione dei tutori aziendali.

17 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione manterrà funzioni di raccordo generale, di monitoraggio e di valutazione. Le attività di monitoraggio sull'andamento della sperimentazione e di valutazione della stessa, verranno effettuate con il supporto del Comitato di Pilotaggio sull'apprendistato nelle funzioni ad esso attribuite con D.G.R. n. 28 - 26787, del 8 marzo 1999.

Le attività di monitoraggio e valutazione, prevedendo un'attenta osservazione ed analisi della sperimentazione in atto e delle ripercussioni della stessa sulle realtà territoriali ed aziendali, rappresentano un essenziale strumento per sostenere il processo di "miglioramento continuo" del sistema apprendistato. Esse consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine di trarre utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere alla fase progettuale in corso, sia per le successive fasi di programmazione.

L'attribuzione alla Regione del coordinamento delle attività di monitoraggio consente:

- = di garantire una corretta e omogenea metodologia di intervento e di raccolta delle informazioni e di organizzare la circolazione delle stesse, senza sostituirsi ai soggetti che già attuano in proprio attività coerenti di monitoraggio e di raccolta di informazioni (raccordare, mettere in rete e integrare le attività di monitoraggio messe in atto o previste da ciascuna Provincia);

- = di comprendere e valorizzare le singole esperienze e di costruire un quadro coerente delle diverse realtà al fine di meglio individuare sia i problemi che le buone pratiche su cui concentrare l'attenzione per il miglioramento continuo del sistema;

- = di evidenziare i problemi e rapportarli alle cause reali degli stessi per consentire di trovare soluzioni efficaci;

- = di fornire supporto alle diverse realtà che ne manifestino l'esigenza per introdurre miglioramenti in itinere e innescare processi virtuosi di miglioramento.

- = di stabilire rapporti di collaborazione con tutti gli attori del sistema "apprendistato" (regione, province, parti sociali, centri per l'impiego, agenzie formative, scuole, imprenditori, formatori, apprendisti)

impegnandoli, con le proprie specificità di ruolo e di responsabilità, nel processo di analisi delle azioni in corso e di miglioramento continuo delle stesse.

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra verrà costituito un Comitato di coordinamento con compiti di indirizzo sulle modalità di organizzazione e gestione del monitoraggio. Tale Comitato sarà composto dalla Regione con compiti di coordinamento generale, dalle Province, dalle parti sociali, da rappresentanti della Direzione Generale Regionale MPI del Piemonte e degli altri soggetti che garantiscono l'offerta formativa per l'apprendistato.

A livello provinciale attività di monitoraggio possono essere esplicitate dalle strutture che gli enti bi-

lateralmente si sono date per l'avvio e la gestione di precedenti progetti sperimentali.

18 - INTERVENTI A REGIA REGIONALE

Delle risorse previste dal POR obiettivo 3 (Lire 35.000.000.000) la Regione si riserva una quota pari a lire 1.000.000.000, per lo svolgimento di azioni a regia regionale di carattere sperimentale. A tale somma si aggiungerà una quota delle risorse che saranno trasferite dallo Stato alle Regioni, con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in base a quanto previsto dall'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali azioni sono:

A) Azioni di supporto alla formazione dei tutori aziendali

Nell'ambito degli indirizzi assunti dal Patto per lo sviluppo del Piemonte, relativamente ad azioni di supporto allo sviluppo del sistema formativo per l'apprendistato, si provvederà ad attivare sperimentalmente un'azione finalizzata alla formazione dei tutori aziendali, con particolare riferimento ai settori produttivi oggetto di precedenti sperimentazioni regionali in ambito apprendistato.

L'azione potrà coinvolgere fino a 400 soggetti, titolari o dipendenti delle aziende interessate. La gestione e realizzazione delle attività sarà sviluppata, così come indicato dalla apposita scheda tecnica allegata al Patto per lo sviluppo del Piemonte e dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 92/2000, con il concorso delle parti sociali.

B) Programmi interregionali

Sulla base di specifici accordi interregionali potranno avviarsi azioni sperimentali di carattere interregionale rivolte alle imprese ed ai settori produttivi collocati in zone di confine.

C) Programmi transnazionali e internazionali

Sulla base di accordi con regioni, organismi formativi o associativi appartenenti a Stati esteri si potranno avviare azioni sperimentali riferite a specifici settori produttivi o specifiche figure professionali.

D) Progettazione e sperimentazione riferite alla formazione a distanza

Nell'ambito della definizione del sistema formativo per l'apprendistato potranno essere finanziati studi di fattibilità e sperimentazioni relative alla formazione a distanza. Questa azione potrà avere connessioni operative con la sperimentazione sulla formazione dei tutori aziendali e sarà finalizzata alla definizione di modalità e metodologie didattiche riferite alla formazione di tutte le tipologie di apprendisti.

19 - DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Regionale Formazione Professionale Lavoro determinerà con propri atti eventuali deroghe o modificazioni riguardanti aspetti gestionali e organizzativi relativi alla realizzazione delle azioni previste dalla presente direttiva.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 16-2908

Adozione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 avente ad oggetto: "Cimiteri per animali d'affezione"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni sostanziate in premessa, il "Regolamento regionale di attuazione della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 avente ad oggetto: "Cimiteri per animali d'affezione", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 1 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

- di dichiarare il presente atto soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 33-2925

Funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Approvazione del Regolamento per la concessione e l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4 quinquies L. 16/7/97 n. 228 e s.m.i. (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il regolamento per la concessione e l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 4 quinquies della L. 16/7/1997 n° 228 e s.m.i. (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) alle imprese industriali, commerciali, di servizi, turistico - alberghiere (allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione); che verrà emanato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 1 della L. Cost. 1/99;

- di dichiarare il presente atto soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 127/97.

(omissis)